



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Adeguamento delle *“Linee guida per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del decreto ministeriale n. 113/2015”* alle modifiche normative intervenute nel 2020-21 e altre modifiche

Nel corso del biennio 2020-2021, sono entrate in vigore importanti disposizioni normative che impattano sulle *“Linee guida per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del decreto ministeriale n. 113/2015”* (d'ora in poi *“Linee Guida”*). Segnatamente, si tratta: i) della modifica apportata dal D.L. n. 44/2021, articolo 8, comma 4 al comma 8-bis dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto *“Cura Italia”*), che estende la portata delle disposizioni contenute nel suddetto art. 106 a tutte le associazioni e le Fondazioni, con la finalità di consentire di posticipare la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2020, quindi entro il 29 giugno 2021, e la facoltà di svolgere l'assemblea per l'approvazione del bilancio fino al 31 luglio 2021, anche mediante mezzi di telecomunicazione; ii) delle modifiche all'art. 10-bis sul *“preavviso di rigetto”* della Legge n. 241/1990 apportate dall'articolo 12 del D. L. n.76/2020 (conv.to in L. n. 120/2020) in base alle quali *“La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”*.

Si propone, pertanto, al Comitato Congiunto l'approvazione di modifiche delle Linee Guida che recepiscono le sopra citate novellate disposizioni normative. Pertanto, si propone: i) lo slittamento permanente della data di scadenza per la presentazione della documentazione di permanenza dei

requisiti da parte delle OSC e degli altri soggetti senza finalità di lucro iscritti in Elenco, prevista dalla sezione 9 *“Verifiche periodiche”* delle Linee Guida, dal 31 luglio al 30 settembre, nonchè lo slittamento del termine delle verifiche da parte di AICS dal 31 dicembre al 28 febbraio dell’anno successivo. Lo slittamento permanente di tali termini di scadenza ha lo scopo di evitare continue modifiche dei termini di scadenza, favorendo un quadro stabile; ii) le modifiche alla lettera B., ultimo capoverso della sezione 7 *“Procedimento di iscrizione”* delle Linee Guida, eliminando il riferimento all’ipotesi di interruzione dei termini del procedimento e riprendendo quanto previsto nel novellato articolo 10-bis della Legge n.241/1990.

Le ulteriori modifiche proposte all’approvazione del Comitato Congiunto derivano dalla necessità di puntualizzare alcuni concetti al fine di rendere l’analisi della documentazione , della operatività e della solidità finanziaria da parte dell’AICS nel corso dell’istruttoria di istanze di iscrizione all’Elenco, più oggettiva e coerente con i principi e gli obiettivi internazionalmente riconosciuti e su cui, anche l’operatività del sistema della Cooperazione italiana, si fonda. Pertanto, alla Sezione 4 *“Requisiti per l’iscrizione”*, al punto 9 si è reso opportuno e necessario richiamare i principi di efficacia che, dal Forum di Busan 2011, hanno radicalmente modificato l’impostazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, nonché gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, oggetto della risoluzione Onu del settembre 2015 successiva all’entrata in vigore della Legge n. 125/2014, ma che rappresentano le finalità precipue degli interventi di Cooperazione allo sviluppo e che non possono non rientrare nella descrizione delle attività delle OSC istanti.

L’ultima modifica che si propone di approvare riguarda il completamento del concetto di *“solidità finanziaria”* meglio specificato, sia facendo riferimento al Codice del Terzo settore, sia individuando un criterio specifico e richiedendo, dunque, che la OSC non presenti nell’ultimo triennio un disavanzo gestionale che renda negativo il patrimonio netto della OSC medesima, in misura tale che ne comprometta strutturalmente la solvibilità, la capacità di ottemperare alle obbligazioni assunte e la sua continuità operativa. In ogni caso, la OSC non deve registrare un patrimonio netto negativo tale da comprometterne la solidità economico patrimoniale.

E’ sottinteso che tale modifica non riguarderà quelle OSC istanti che non hanno l’obbligo di redigere lo stato patrimoniale.

Altre modifiche minori riguardano gli Allegati: degno di nota è l’inserimento di un’apposita voce nella sezione 7 *“Bilanci”* dell’Allegato II BIS - Permanenza relativa ai proventi ricevuti dalle OSC da parte dell’AICS per assolvere agli obblighi di Legge di cui all’articolo 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 e s.m.i..

Le sopra riportate modifiche apportate alle Linee Guida sono state condivise con il Tavolo tecnico AICS - OSC.

Sulla documentazione da presentare al Comitato Congiunto, il Comitato Direttivo ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del DM n.113/2015.

Visto,

Il Vice Direttore Tecnico

Leonardo Carmenati



Leonardo
Carmenati
Agenzia
Italiana per la
Cooperazione
allo Sviluppo
Vice Direttore
Tecnico
13.07.2021
10:01:17
GMT+00:00

Il Direttore

Luca Maestriperi